

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1484-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE COLOMBO Vittorino) (V.)

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla Loggia massonica P2

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 giugno 1981 in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. 2580, 2623, 2632, 2634 e 2643)

d'iniziativa dei deputati TATARELLA, PAZZAGLIA, MENNITTI, MARTINAT, RUBINACCI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE (2580); CARTA, DEL RIO, FONTANA Elio, GRIPPO, MORA Giampaolo, PADULA, SEGNI, SILVESTRI, ZARRO, ZURLO (2623); FRACCHIA, CECCHI, CHIOVINI, POCETTI (2632); CASALINUOVO, SEPIA, RAFFAELLI Mario, SACCONI, FELISETTI, FERRARI Marte (2634); REGGIANI, RIZZI, CUOJATI, MADAUDO, FURNARI, COSTI (2643)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 giugno 1981

ONOREVOLI SENATORI. — L'oggetto del disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P 2 » non abbisogna certamente di ampia illustrazione, essendo noti i fatti principali di una vicenda che ha giustamente turbato l'intera opinione pubblica nazionale.

Prima però di riferire brevemente sul disegno di legge, sia consentito richiamare l'attenzione sul moltiplicarsi degli organi parlamentari d'inchiesta a carattere bicamerale istituiti per legge e sugli inconvenienti funzionali che ne derivano. Non si intende con ciò in alcun modo mettere in discussione il potere d'inchiesta del Parlamento nè riaprire le questioni derivanti dal silenzio costituzionale sulle Commissioni bicamerali — con la sola eccezione delle Commissioni parlamentare per le questioni regionali — quanto sottolineare l'incidenza negativa che il moltiplicarsi di siffatti organismi e l'elevato numero dei loro componenti provoca nelle altre attività delle due Camere e particolarmente del Senato, i cui componenti sono la metà di quelli della Camera dei deputati. Sarà quindi opportuno riflettere più attentamente sul contenuto dell'articolo 82 della Costituzione anche per motivi di ordine pratico poichè certe Commissioni a carattere monocamerale provocherebbero minori disfunzioni, specie se si procedesse ad una riduzione del numero dei loro componenti.

È opportuno precisare che le osservazioni che precedono hanno carattere generale e non si riferiscono al progetto di legge in esame, il cui contenuto — la istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta — è altamente opportuno anche per la idoneità della forma bicamerale della Commissione, stante l'indubbio carattere di pubblico interesse rivestito dall'esigenza di chiarire fino in fondo una vicenda nella quale

sono coinvolti anche alti esponenti della pubblica amministrazione, in un quadro che, evitando accuratamente ogni giudizio preventivo, non si può non definire oscuro e fortemente sospetto. Si possono pertanto condividere senza esitazione gli obiettivi fissati per l'inchiesta dall'articolo 1, con l'osservazione che la dizione « penetrazione negli apparati pubblici e di interesse pubblico » non può che intendersi come ricerca del grado di coinvolgimento in disegni criminosi o illeciti delle persone che in quegli apparati ricoprivano posizioni di responsabilità, apparendo abbastanza evidente — allo stato delle conoscenze — che la Loggia massonica P 2 comprendeva una minoranza relativamente piccola, attiva e responsabile di maneggi ad ampio raggio, e una maggioranza di persone più o meno consapevoli quando non addirittura raggirate o truffate. Il numero delle incriminazioni e delle comunicazioni giudiziarie è infatti ad oggi piuttosto ridotto e, d'altra parte, lo stesso articolo 1 pone tra i fini dell'indagine l'accertamento delle influenze — tentate o esercitate — sullo svolgimento di funzioni pubbliche o di interesse pubblico.

L'articolo 2 ripropone una formula ormai abitudinaria circa la composizione della Commissione. Non si può non sottolineare che il voler contemperare la presenza di tutti i Gruppi parlamentari con la proporzionalità richiesta dal dettato costituzionale comporta l'elevato numero di quaranta componenti, che non assicura una proporzionalità completa e aggrava gli inconvenienti cui si è all'inizio accennato. Riserve vanno espresse altresì per la prevista nomina del Presidente della Commissione da parte dei Presidenti dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa.

L'articolo 3 precisa i poteri della Commissione e disciplina la opponibilità del segreto di Stato e del segreto professionale

e stabilisce la non opponibilità del segreto bancario e del segreto d'ufficio. A questo ultimo proposito era forse preferibile la soluzione adottata per l'inchiesta sulla strage di via Fani, con la previsione di superamento del segreto d'ufficio su specifica decisione della Commissione quando ritenuto indispensabile.

L'articolo 4 dà facoltà alla Commissione di acquisire atti e documenti e fa cenno alle eventuali cautele per la loro pubblicazione nella relazione finale quando riguardino istruttorie in corso.

Nell'articolo 5 sono previste le collaborazioni alla Commissione da parte di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti, e — con formulazione piuttosto eccessiva — « di qualsiasi altro pubblico dipendente ».

* * *

Sulla dibattuta questione della segretezza o della pubblicità dei lavori della Commissione d'inchiesta, l'articolo 6 assume una posizione interessante, disponendo sì l'obbligo del segreto e fissando le sanzioni per le violazioni, ma prevedendo altresì che la Commissione possa da tale obbligo derogare, ove lo ritenga, dando pubblicità a sedute o pubblicando documenti acquisiti anche nel corso dei lavori.

All'articolo 7, dopo aver stabilito che la Commissione deve presentare una relazione

conclusiva entro il termine di sei mesi, al secondo comma del testo approvato dalla Camera dei deputati si dispone che la Commissione stessa formuli « proposte dirette ad adeguare la legislazione vigente, con particolare riguardo all'articolo 18 della Costituzione ».

La 1^a Commissione permanente del Senato ha rilevato che ciò fa sorgere una delicata questione, avendo il Presidente del Consiglio manifestato dinanzi al Parlamento l'impegno del Governo di assumere al più presto in argomento una iniziativa legislativa. Ove approvato, il secondo comma dell'articolo 7, porrebbe il Governo nel dilemma tra il venir meno a un impegno solennemente assunto o l'ignorare una iniziativa parlamentare sancita per legge. La 1^a Commissione ne propone pertanto la soppressione al fine di non rallentare l'iter del disegno di legge del Governo sulla disciplina delle associazioni segrete.

Gli articoli 8 e 9 riguardano le spese per il funzionamento della Commissione e la data di entrata in vigore della legge.

Con le sopraesposte considerazioni la 1^a Commissione raccomanda al Senato della Repubblica l'approvazione del disegno di legge in esame, con l'indicata soppressione del secondo comma dell'articolo 7 ed alcune modifiche formali al testo dell'articolo 2.

COLOMBO Vittorino (V.), *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare l'origine, la natura, l'organizzazione e la consistenza dell'associazione massonica denominata Loggia P2, le finalità perseguite, le attività svolte, i mezzi impiegati per lo svolgimento di dette attività e per la penetrazione negli apparati pubblici e in quelli di interesse pubblico, gli eventuali collegamenti interni ed internazionali, le influenze tentate o esercitate sullo svolgimento di funzioni pubbliche, di interesse pubblico e di attività comunque rilevanti per l'interesse della collettività.

La Commissione dovrà inoltre accertare se e quali responsabilità, nell'esercizio delle rispettive competenze, debbano ascrivere a organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato, in rapporto a quanto indicato nel comma precedente.

Art. 2.

La Commissione è composta da 20 senatori e 20 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.*Identico.***Art. 2.**

La Commissione è composta da 20 senatori e 20 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee al di fuori dei predetti componenti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due Segretari.

Art. 3.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Per quanto attiene al segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Non è opponibile il segreto d'ufficio.

Parimenti non è opponibile il segreto bancario.

Art. 4.

La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Art. 5.

La Commissione può disporre dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, e di esperti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Il Presidente della Commissione è scelto, di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere rese pubbliche e se e quali documenti acquisiti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, a cura della Commissione, fermo quanto previsto dall'articolo 4.

Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma i componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7.

La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. In ogni caso, entro tale termine, deve presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

Nella relazione di cui al comma precedente o con atto separato, la Commissione formulerà proposte dirette ad adeguare la legislazione vigente, con particolare riguardo all'articolo 18 della Costituzione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

Art. 7.

Identico.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.